

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

DISCIPLINA DEL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

SUL TERRITORIO DELL'ATCTO2 "Zona Basso Canavese"

(Delibera del CdG n. 56 del 01.09.2017, n. 71 del 07.12.2017, n. 15 del 17.04.2018, n. 7 del 03.12.2018, n. 20 del 04.02.2019, n. 27 del 25.03.2019)

1. FINALITA'

La finalità del presente regolamento è mantenere sotto controllo le popolazioni di cinghiali, con lo scopo di determinare densità compatibili con le altre componenti faunistiche, limitare al massimo i danni alle attività produttive agro-silvo-pastorali e stabilire una situazione di equilibrio nel contesto dell'attività venatoria.

2. SUDDIVISIONE TERRITORIALE E METODI DI PRELIEVO

- a) l'attività venatoria alla specie cinghiale è regolamentata su tutto il territorio dell'ATC TO2.
- b) A tale fine il territorio viene suddiviso in due **Macro Aree**:
- **Macro Area A**, all'interno della quale possono operare tutti i cacciatori che partecipano alla caccia regolamentata al cinghiale.
 - **Macro Area B**, suddivisa in 7 zone all'interno delle quali operano le squadre organizzate assegnatarie (All. "B") e i cacciatori singoli qualora la squadra non sia presente in zona.
- c) La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative:
- singolarmente, alla "cerca" o "all'aspetto"
 - in squadra organizzata
 - tramite "caccia di selezione"

3. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

Tutti i cacciatori che desiderano partecipare al prelievo del cinghiale nel territorio dell'ATC TO2 devono provvedere al pagamento della quota di partecipazione, stabilita dal Comitato di gestione.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Le date di presentazione delle domande e di dimostrazione dei relativi versamenti per il prelievo del cinghiale nell'ATCTO2 sono le seguenti:

a) per l'assegnazione di una zona in Macro Area B per le squadre: 31 maggio. b) per la partecipazione al prelievo selettivo: 31 maggio.

In deroga, per la sola stagione venatoria 2018/19, la presentazione delle domande da parte delle squadre e relativi versamenti dovrà avvenire entro il 28 febbraio.

c) per la partecipazione al prelievo generico in qualità di singolo: la scadenza coincide con il giorno antecedente l'apertura della stagione venatoria.

Tutti i cacciatori in regola con la disposizione di cui al punto precedente faranno di diritto parte dell'“Albo dei cacciatori di cinghiali” dell'ATC TO2.

Il tariffario è riportato nell'allegato “A” del presente regolamento ed è deliberato dall'ATC come da DGR 26.02.2013 n. 18-5442 e modifiche successive.

Non possono partecipare alla caccia regolamentata al cinghiale in squadra coloro i quali risultino iscritti ad una squadra operante in un altro ATC della Regione Piemonte.

4. PRELIEVO VENATORIO A SQUADRE

Le squadre organizzate operano all'interno della **macro area B**, ciascuna nella zona assegnata in base ai criteri di seguito indicati. Le zone sono fisse, è consentito che due o più squadre, di comune accordo, mettano in atto interventi congiunti, prevedendo anche un utilizzo promiscuo delle proprie zone.

Le squadre organizzate possono operare anche all'interno della **macro area A**.

4a. AMMISSIONE DELLE SQUADRE

Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC o nel CA può partecipare alla formazione delle squadre.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Allo stato attuale in macro area B le zone disponibili sono 7. Qualora giungessero più domande in riferimento alle zone disponibili, l'A.T.C. TO 2, ammetterà le squadre tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) squadra con maggiore numero di iscritti con unica opzione all'A.T.C. TO2;
- b) squadra con il maggior numero di residenti nel territorio della zona;
- c) squadra con maggior numero di iscritti;
- d) squadra con maggior numero di battute all'interno della zona assegnata.
- e) eventualmente si verifichino criticità tecnico amministrative/gestionali, la zona può essere assegnata d'ufficio.

Nel caso in cui due o più richieste risultino a punteggio equivalente, l'assegnazione del settore sarà effettuato a sorteggio così come se il numero di squadre è superiore a 7.

La situazione oggi esistente sul territorio, con l'assegnazione delle zone alle 7 squadre vigenti, sarà mantenuta in linea di massima per la durata del piano faunistico provinciale, fatta salva la possibilità che l'ATC TO2, per sopravvenute esigenze legate alla modifica del territorio, al numero delle squadre, alla loro consistenza ovvero ad altri motivi inerenti la norma e i regolamenti, debba intervenire e apportare correzioni. Nell'eventualità in cui alcune zone non vengano assegnate ad alcuna squadra e quindi rimangano "libere", si potrà procedere alla loro assegnazione giornaliera alle squadre che ne facessero richiesta.

L'ATC in caso di accordo tra le squadre assegnatarie potrà consentire lo scambio di zone.

4b. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

La squadra deve essere composta da n° 1 Caposquadra, n° 2 Vice caposquadra e da un numero totale di cacciatori non inferiore a 30.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

1.1) Iscrizione

La squadra per esercitare l'attività venatoria nella zona di caccia regolamentata alla specie cinghiale nell'A.T.C. TO2, deve essere regolarmente iscritta; il caposquadra deve far pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno la domanda di ammissione.

In deroga, per la sola stagione venatoria 2018/19, la presentazione delle domande da parte del caposquadra e relativi versamenti dovrà avvenire entro il 28 febbraio.

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale sono tenute a presentare entro e non oltre il 31/05, ed entro il 28 febbraio per la sola stagione venatoria 2018/19 (in caso di zone non assegnate il Comitato di Gestione si riserva eventualmente di assegnarle a squadre che ne facessero richiesta)

-autocertificazione del caposquadra e dei due vice caposquadra di non essere incorsi in infrazione della legge sulla caccia nelle due annate precedenti

-dati anagrafici di tutti i componenti della squadra corredato di: luogo e data di nascita, residenza e indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione degli interessati

-sarà cura dell'A.T.C. rilasciare apposita autorizzazione ad ogni componente della squadra

-la squadra potrà esercitare l'attività venatoria in un solo A.T.C. e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria

-in caso di mancanza di uno dei precedenti requisiti la squadra richiedente non verrà ammessa alla stagione venatoria

-il Comitato dell'Ambito impedisce l'iscrizione ai membri delle squadre che non risultino in regola con la legislazione di settore nazionale o regionale. Ove l'esclusione di questi ultimi comporti la riduzione del numero dei componenti della squadra al di sotto del numero minimo consentito, il Comitato dell'Ambito nega l'iscrizione della squadra.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

-I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC di appartenenza.

- Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola.

4c. MODALITÀ PER IL PRELIEVO

La squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC e ciascun componente può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

Per operare sul territorio individuato la "consistenza effettiva" della squadra non deve essere inferiore a n° 15 cacciatori.

Qualora, venisse meno il numero minimo di 15 partecipanti, l'attività venatoria dovrà essere immediatamente sospesa.

4c1. Obblighi del caposquadra e dei componenti della squadra:

Per motivi di sicurezza la squadra ha l'obbligo di tabellare con cura l'area dove effettuerà la battuta in zona B e dovrà rimuovere gli stessi a fine battuta.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

La squadra avrà inoltre l'obbligo di apporre n. 3 tabelle identificative di presenza nei punti strategici stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC. Tali tabelle verranno poste per indicare ai cacciatori "singoli" la presenza o meno della squadra in zona.

Tali tabelle dovranno essere rimosse immediatamente dopo la fine della battuta stessa e comunque al termine della giornata di caccia.

Di seguito si elencano per ogni zona i 3 punti in cui verranno poste le tabelle per la segnalazione ai cacciatori "singoli" della presenza della squadra in zona:

- Zona 1:
 - a) cimitero di Caselette
 - b) cimitero di Villar Dora
 - c) loc. Milamera – C.na del Conte
- Zona 2:
 - a) cimitero di Pianezza
 - b) piazza Druento
 - c) loc. borgata Brione
- Zona 3:
 - a) cimitero di San Carlo C.se
 - b) cimitero di Cafasse
 - c) piazza di Balangero
- Zona 4:
 - a) piazza di Grosso C.se
 - b) piazza di Corio
 - c) cimitero di Balangero
- Zona 5:
 - a) piazza di Front
 - b) chiesetta di Levone
 - c) loc. Vauda di Rocca
- Zona 6:
 - a) cimitero di Pratiglione
 - b) cimitero di Valperga
 - c) cimitero di Busano
- Zona 7:
 - a) piazza di Rivarossa
 - b) loc. Cascina Diletta

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

c) loc. piazzale del Monferrato

Le battute devono essere segnalate tramite cartelli visibili recanti la dicitura “BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO” con esposizione lungo le strade o sentieri di accesso all’area interessata alla battuta.

a) All’inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa sarà dotata di apposito registro di caccia redatto e fornito dall’A.T.C. TO 1. Tale registro dovrà essere in possesso del caposquadra o di un vice e sempre disponibile per un eventuale controllo. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione / Commissario.

b) Il registro dovrà essere debitamente compilato prima dell’inizio dell’attività venatoria e dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firme comprovanti la presenza.

c) Al termine dell’attività venatoria dovrà riportare il numero dei capi abbattuti indicando peso, sesso ed età presunta;

d) Il registro di caccia dovrà essere restituito all’A.T.C. entro e non oltre 15 giorni dalla chiusura dell’attività venatoria alla specie cinghiale.

e) L’attività venatoria alle squadre è consentita mediante utilizzo di armi con canna ad anima liscia e con munizioni a palla asciutta; è vietato detenere munizioni spezzate. E’ altresì consentito l’utilizzo della carabina nel rispetto delle disposizioni regionali.

f) Due squadre, previo accordo dei capisquadra, possono esercitare l’attività venatoria all’interno di una delle zone di gestione anche congiuntamente. In tal caso saranno compilati i due registri dove i capisquadra dovranno segnalare l’unione delle due squadre, gli animali abbattuti verranno invece segnati sul registro della squadra intestataria della zona.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

g) Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. stabilirà la quota di partecipazione economica specifica dovuta da ogni componente delle squadre regolarmente denunciate e autorizzate.

5. PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

Le squadre autorizzate nella macro area B possono richiedere la presenza di cacciatori occasionali fino ad un massimo di 5 per cacciata.

I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata.

Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

Il numero massimo di partecipazioni occasionali per ciascun soggetto è stabilito in 5, successivamente il soggetto è tenuto al versamento della quota aggiuntiva prevista per coloro che cacciano in squadra.

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità.

All'interno della macro area B, al fine di garantire un elevato margine di sicurezza dell'incolumità personale, tutti i cacciatori presenti nella zona (sia i componenti la squadra, sia tutti gli altri cacciatori che eventualmente accedono per praticare le altre forme di caccia consentite) dovranno indossare un abbigliamento ad alta visibilità.

7. PRELIEVO VENATORIO IN FORMA SINGOLA

La forma di caccia "a singolo" è consentita con l'utilizzo di non più di due cani. Non è ammessa attività aggregata di due o più cacciatori che di fatto formerebbero squadre non autorizzate. (singolo unico soggetto).

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

Il prelievo ai cacciatori singoli è permesso all'interno di tutta la macro area A senza limiti territoriali e in zona B a caccia regolamentata solamente se la squadra assegnataria della zona non è presente (vedi art. 4c1 del presente Regolamento). Il prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il cacciatore singolo deve avere sempre a portata di mano una scheda autorizzativa appositamente predisposta dall'ATC su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati.
- b) l'obbligo di compilare la cartolina di presenza in tutte le sue parti prima di iniziare la cacciata;
- c) l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità;
- d) il divieto di detenere munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) annotata sulla cartolina.

8. PRELIEVO IN SELEZIONE

- a) L'accesso al piano di prelievo è consentito, ai cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la caccia di selezione o in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata".
- b) L'accesso ai piano di prelievo selettivo è consentito nelle macro aree "A" e "B" previa presentazione di domanda di partecipazione in cui indicare il Distretto, il Settore, la Zona in cui si vuole operare il prelievo; è facoltà dell'ATC indicare la zona / settore ove effettuare il prelievo o assegnare, per un periodo prestabilito, una struttura di cui all'art. 9 del seguente regolamento.
- c) Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.
- d) I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:
 - una scheda autorizzativa, indicante il Distretto, il Settore, la Zona ed il periodo di prelievo.
 - un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

e) La caccia di selezione potrà essere esercitata esclusivamente da appostamento; l'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

f) Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotata di ottica con calibro non inferiore a 7 mm (compreso cal.270). In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

g) Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

h) Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà avvisare telefonicamente l'ATC e presentare il capo prelevato al Centro di Controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.

i) I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dalla l.r. 5/18 e s.m.i.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

9. DIVIETI

Fermi restando i divieti previsti dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale 5/18, sul territorio dell'ATCTO2 è vietato:

9.1) per le squadre organizzate, cacciare contemporaneamente in entrambe le macro aree nel corso della medesima battuta.

9.2) per il componente di una squadra, detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;

9.3) per il componente di una squadra, se assente alla battuta, abbattere il cinghiale su tutto il territorio dell'ATC nel corso di tutta la giornata segnata sul registro di caccia

9.4) per il cacciatore in squadra, per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui è iscritto nel registro di caccia, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico ad eccezione della volpe;

9.5) effettuare la battuta senza il numero minimo di cacciatori previsto;

9.6) effettuare la battuta senza la presenza del responsabile o di un suo vice;

9.7) mantenere posizionati i cartelli di "BATTUTA IN CORSO" anche quando la squadra non è presente in battuta;

9.8) in qualità di singolo, detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) segnata sulla cartolina;

9.9) in qualità di singolo, esercitare alcun altro tipo di caccia e abbattere ogni altro tipo di selvatico, ad eccezione della volpe per tutto il periodo della giornata (ora inizio/fine battuta al cinghiale) in cui ha firmato la presenza nella cartolina autorizzativa

9.10) impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo, il libero spostamento dei selvatici;

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

9.11) abbattere il cinghiale in macro area "B" da parte dei soggetti non autorizzati e comunque cacciare il cinghiale in un settore non assegnato;

9.12) addestrare i cani in zona diversa da quella assegnata in Macro Area B;

9.13) immettere cinghiali su tutto il territorio: oltre a quanto disposto dalla legge vigente, il contravvenuto verrà punito con la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dall'Albo.

9.14) abbattere il cinghiale da parte dei cacciatori non autorizzati e, quindi, non iscritti all'Albo.

9.15) per il cacciatore "singolo", di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale all'interno della zona B qualora sia presente la squadra assegnataria di zona.

10. OBBLIGHI

10.1) tutti gli iscritti all'Albo devono rispettare scrupolosamente le norme vigenti e le disposizioni del presente regolamento

10.2) gli iscritti alle squadre hanno l'obbligo di rendersi disponibili ad effettuare, nell'ambito di quanto disposto e richiesto dall'ATC, le operazioni di controllo della specie cinghiale anche al di fuori del periodo venatorio, pena la revoca dell'assegnazione della zona.

11. SANZIONI:

Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui alla l.r. 5/18 e s.m.i.

Per quanto non espressamente citato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia venatoria.